

## REGIO DECRETO 14 AGOSTO 1920, N. 1285 (stralcio) (\*)

(G.U. 16-10-1920, n. 245)

### *REGOLAMENTO PER LE DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE*

-----  
(\* ) Altre norme sulle derivazioni sono dettate dal Regio decreto 11-11-1933, n. 1775.  
-----

- omissis -

Si omettono gli artt. 1÷8 che dettano norme sugli elenchi delle acque pubbliche, sui riconoscimenti e sul catasto delle utenze.

Capo II

### DOMANDE DI CONCESSIONE - ISTRUTTORIA

Art. 9

Le domande per nuove concessioni ed utilizzazioni di acque pubbliche sono presentate in doppio originale al competente ufficio del genio civile il quale restituisce all'esibitore uno degli originali con l'attestazione della data di presentazione.

La domanda può essere presentata con riserva di indicare o di costituire un consorzio o una società civile o commerciale per attuare la concessione.

Nella domanda il richiedente deve dichiarare il suo domicilio. Il progetto di massima deve essere presentato in originale e copia e deve comprendere i seguenti documenti:

1) per le grandi derivazioni (1):

a) relazione particolareggiata con speciale riguardo alla  
razionale utilizzazione del corso d'acqua e del bacino idrografico (2);

b) corografia;

c) piano generale;

d) profili longitudinali e trasversali;

e) disegni delle principali opere d'arte;

f) calcolo sommario della spesa e piano finanziario;

2) per le piccole derivazioni (2):

a) relazione particolareggiata;

b) corografia;

c) piano topografico;

d) profili longitudinali e trasversali;

e) disegni delle principali opere d'arte.

-----  
(1) Vedi per la compilazione dei progetti le norme, appresso riportate, di cui al decreto ministeriale 16-12-1923, artt. 1 a 7. (2) Vedi art. 8, citate norme.  
-----

Art. 10

Sono irricevibili le domande sprovviste della prescritta documentazione.

I documenti tecnici devono essere firmati da un ingegnere. Per le piccole derivazioni di lieve entità può l'ufficio del genio civile dispensare dal produrre alcuni dei documenti prescritti, salvo la facoltà di chiedere in seguito il completamento della documentazione tecnica; e può ammettere che i documenti siano firmati da un geometra o da un perito agronomo.

Qualora si riconosca che qualcuno dei documenti tecnici, di cui all'articolo precedente, debba essere completato o regolarizzato, l'ufficio del genio civile assegna un termine perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il quale si prosegue nella procedura a norma della legge.

Art. 11

Sono a carico di chi chiede la concessione le spese occorrenti per la istruttoria e in genere per l'esame della domanda.

Il richiedente deve depositare, oltre alla somma di cui al penultimo comma dell'art. 9 del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161 (1), che è dovuta anche quando trattisi di derivazioni che possano essere concesse con esenzione di canone, le somme che l'ufficio del genio civile ravvisi necessarie per il pagamento delle spese anzidette.

-----  
(1) Buona parte delle norme del citato decreto sono state rifeuse nel testo unico 11-12-1933, n. 1775.  
-----

Non effettuandosi il deposito entro il termine assegnato, che non potrà essere superiore a trenta giorni, la domanda non avrà ulteriore corso.

Le spese effettivamente incontrate sono liquidate dall'ingegnere capo del genio civile.

Nel caso in cui, a termini dell'art. 10 del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161, fra più domande aventi per oggetto in tutto o in parte la stessa concessione sia preferita una di quelle ammessa ad istruttoria in virtù dell'art. 11 del menzionato decreto, la concessione sarà subordinata alla condizione che il concessionario rifonda tutte le spese d'istruttoria e di esame delle domande anteriori.

#### Art. 12.

La pubblicazione della domanda a termini dell'art. 9, quinto comma, del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161, è fatta, dopo trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, mediante ordinanza ministeriale che stabilirà l'ufficio del genio civile presso il quale la domanda e il progetto saranno depositati, i giorni in cui saranno visibili al pubblico, i comuni e i giorni nei quali l'ordinanza dovrà rimanere affissa all'albo pretorio, il periodo di tempo non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale potranno presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte alla derivazione richiesta. In calce all'ordinanza l'ufficio del genio civile stabilisce il giorno e l'ora della visita locale ed il luogo di ritrovo.

Per le grandi derivazioni e per le opere di raccolta e regolazione delle acque, l'ordinanza indica che la pubblicazione è fatta anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità.

#### Art. 13

Le circostanze di fatto constatate durante la visita locale risulteranno da un verbale redatto dal funzionario del genio civile precedente. In detto verbale, su richiesta degli interessati o loro rappresentanti intervenuti, saranno inoltre inserite le osservazioni e le contro-deduzioni.

#### Art. 14

La relazione dell'ufficio del genio civile sui risultati dell'istruttoria fornirà particolari informazioni sui seguenti punti:

##### a) se si tratta di derivazione:

1) sulla quantità d'acqua che si può concedere, avuto riguardo alle condizioni locali, alle utenze preesistenti ed alla specie di derivazione progettata o sulla lunghezza e pendenza dei canali di presa e restituzione;

2) sopra le opere di raccolta e sopra la direzione, la lunghezza, l'altezza, la forma e la natura delle chiuse che si dovessero costruire nell'acqua pubblica e sulla loro innocuità per gli interessi pubblici e i diritti dei terzi;

3) sulla forma e sulle dimensioni della bocca di derivazione e degli edifici e congegni occorrenti per regolare l'estrazione dell'acqua nei limiti della concessione e per impedire che in qualunque tempo e specialmente nell'occasione di piene s'introducano acque sovrabbondanti nel canale derivatore, sia nel caso di nuova costruzione sia quando si usino in tutto o in parte cavi esistenti, tenuto conto della sua sezione e pendenza e degli scaricatori con i quali si è provveduto a smaltire le dette acque;

4) sopra il modo di restituzione delle acque, quando ne sia il caso, al loro corso primitivo, senza pregiudizio dei diritti dei terzi e del buon regime idraulico;

5) sopra le cautele da prescriversi per l'innocuo ripristinamento della chiusa se è instabile;

##### b) se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

1) sulla distanza dell'opificio dalle sponde, salvo che esso occupi l'intera larghezza dell'alveo o bacino d'acqua;

2) sulle rampe e strade di accesso all'opificio all'effetto di accertarne l'innocuità rispetto alle sponde ed alle arginature;

3) sulle cautele da richiedersi in caso di piena;

##### c) tanto se si tratta di derivazione quanto nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:

1) sulla razionale utilizzazione dei corsi d'acqua e del bacino idrografico e sulla compatibilità della concessione col buon regime idraulico e sulle garanzie da richiedersi a tutela del detto regime;

2) sulle norme da prescriversi per il regolare esequimento delle opere nei riguardi dell'interesse pubblico e della incolumità di opere pubbliche e beni in genere;

- 3) sulle cautele per impedire inquinamento delle acque;
- 4) sopra le opposizioni presentate e sopra tutte le particolarità locali di qualche rilievo per la concessione domandata;
- 5) sull'importanza dello scopo a cui la derivazione e la sua utilizzazione sono destinate e sui canoni da richiedersi a norma degli artt. 26 e 27 del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161, con la indicazione, per le concessioni ad uso di forza motrice, dei necessari calcoli;
- 6) sulle garanzie da richiedersi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e fluitazione, dell'agricoltura, dell'industria, della piscicoltura, nonché della sicurezza e della igiene pubblica;
- 7) sulla capacità tecnico-finanziaria ed industriale del richiedente;
- 8) su tutti gli altri elementi di giudizio che l'ufficio del genio civile ritenesse utili circa la convenienza di accordare la concessione richiesta.

Per le derivazioni e utilizzazioni interessanti i corsi di acqua che rientrano nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova gli atti della eseguita istruttoria saranno dagli uffici del genio civile competenti rimessi al Ministero a mezzo del magistrato stesso, che esprimerà il suo parere in merito.

### Capo III

## CONCESSIONE

### Art. 15

Gli atti della compiuta istruttoria sono rimessi al Consiglio superiore delle acque, il quale sentito, ove lo creda opportuno, gli interessati, esprime il suo parere sulla concessione e ove questo sia favorevole indica gli elementi essenziali che l'ufficio di genio civile deve includere nel disciplinare.

### Art. 16

Il disciplinare compilato in base alle indicazioni del Consiglio superiore delle acque, determina, oltre le altre eventuali condizioni richieste nei singoli casi:

- 1) se si tratta di derivazioni:
  - a) la specie della derivazione;
  - b) la quantità di acqua da derivare nel caso di volume costante;
  - c) le quantità massime da non oltrepassare, e quelle medie su cui sono fissati i canoni, nel caso di volumi variabili;
  - d) il dislivello del pelo di acqua dalla presa alla restituzione;
  - e) i salti utili in base ai quali sono stabiliti i canoni nel caso di derivazione per forza motrice;
  - f) il modo e le condizioni della raccolta, regolazione, derivazione, condotta, restituzione e scolo dell'acqua;
  - g) nel caso di derivazione a bocca libera od a sollevamento meccanico per usi agrari ed analoghi, la superficie cui l'acqua è destinata, la sua ubicazione ed i suoi confini;
  - h) nel caso in cui sia prevista la costruzione di dighe o cavadoni a struttura instabile, le particolari condizioni richieste dalla natura dell'opera e del corso di acqua, e specialmente i periodi di tempo in cui potranno dette opere mantenersi, quelli in cui dovranno rimuoversi e quelli in cui potranno essere ristabilite con semplice autorizzazione del genio civile;
  - i) nel caso di derivazione per maceratoi di piante tessili, le condizioni e discipline dell'esercizio anche nei riguardi della pubblica igiene;
- 2) se si tratta di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:
  - a) il modo e le condizioni dell'uso;
  - b) le cautele da osservarsi in caso di piena;
  - c) le medie annuali dei cavalli dinamici in base alle quali sono fissati i canoni;
- 3) tanto se si tratta di derivazioni nel caso di opificio da stabilire sopra acqua pubblica:
  - a) le garanzie da osservarsi nell'interesse del regime idraulico, della navigazione e delle fluitazione, dell'agricoltura, della industria, della piscicoltura, dell'igiene e sicurezza pubblica;
  - b) l'importo e la decorrenza dei canoni annui da corrispondere alle finanze dello Stato;
  - c) la quantità di energia da riservare a prezzo di costo per servizi pubblici, od a favore di comuni rivieraschi, a termini degli artt. 38 e 40 del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161;
  - d) la durata della concessione;
  - e) i termini entro i quali il concessionario dovrà:
    - 1) presentare il progetto definitivo;
    - 2) effettuare le espropriazioni;
    - 3) cominciare i lavori;
    - 4) ultimare i lavori;
  - 5) attuare l'utilizzazione dell'acqua; quando si tratti di grandi derivazioni per le quali i concessionari non impieghino subito tutta l'acqua o la forza motrice concessa si debbono determinare i singoli periodi di

esecuzione dell'opera, fissando per ciascun periodo la quantità di acqua o di forza motrice utilizzabile ed il canone corrispondente;

f) nel caso di derivazioni che riguardino rilevanti interessi pubblici e per le quali, a sensi dell'art. 30 del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161, sia da riservare la facoltà di riscatto, le condizioni e le modalità di questo (1);

g) nel caso di piccole derivazioni, l'obbligo della rimozione delle opere per il ripristino dell'alveo, delle sponde ed arginature quando, al cessare della concessione, per qualsiasi motivo, lo Stato non intenda valersi del suo diritto di ritenerle senza compenso;

h) i rapporti fra i consorziati e le garanzie reali per gli obblighi reciproci nel caso di costituzione di consorzio, a sensi dell'art. 13 del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161 (1);

-----  
(1) Gli artt. 30 e 13 del decreto 9-10-1919 sono stati rifusi negli artt. 40 e 12 del testo unico 9-12-1937, n. 2669, concernente la tutela delle opere idrauliche di prima e seconda categoria (omesso).  
-----

i) nel caso in cui si ravvisi opportuno, le caratteristiche delle correnti elettriche da produrre;

k) la cauzione che non dovrà essere minore di due annate del canone dovuto o presunto qualora la concessione ne sia esente, nonché la somma occorrente per le spese di sorveglianza e di collaudo dei relativi lavori. Tanto la cauzione quanto l'ammontare delle spese debbono essere depositate prima della firma del disciplinare;

l) l'elezione di domicilio nel comune in cui cade la bocca di derivazione o il tratto di acqua pubblica nel quale in uno dei comuni il concessionario intende stabilire l'opificio, ovvero in uno dei comuni nei quali farà uso dell'acqua da derivare;

m) nel caso in cui si ravvisi opportuno, norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua derivata o della energia con essa prodotta. Il disciplinare conterrà l'espressa condizione che il concessionario si obbliga di osservare tutte le disposizioni del presente regolamento.

#### Art. 17

La concessione s'intende sempre fatta con salvezza dei diritti dei terzi ed è soggetta alle seguenti condizioni, le quali si intendono accettate dal concessionario e sono per lui obbligatorie, senza che occorra ripeterle nel disciplinare:

a) il concessionario deve eseguire a sue spese le variazioni che, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la incolumità dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, strade ed altri beni laterali, e dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;

b) deve pagare i canoni totali o parziali in annualità anticipate quando anche non faccia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinunciare alla concessione, con liberazione del pagamento del canone allo spirare dell'annualità in corso al tempo in cui sia stata fatta la rinuncia;

c) deve agevolare tutte le verifiche che le amministrazioni dei lavori pubblici e delle finanze eseguano a mezzo dei loro funzionari od agenti per l'esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonché delle disposizioni speciali regolanti la concessione;

d) oltre le spese di sorveglianza e di collaudo indicate nel disciplinare, tutte le altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione sono a carico del concessionario.

#### Art. 18

Il disciplinare viene sottoposto alla firma del richiedente. La firma deve essere autenticata dal funzionario all'uopo delegato.

Firmato il disciplinare, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro delle finanze, promuove il decreto reale o emette il decreto ministeriale di concessione.

#### Art. 19

Dopo esaurita l'istruttoria, se si riconosce che non si possa fare luogo alla concessione, la domanda è respinta con decreto motivato da emanarsi con le stesse forme di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

#### Art. 20

Del decreto di concessione è trasmessa copia autentica al Ministero delle finanze, per l'esecuzione nei riguardi finanziari e per la consegna a mezzo dell'ufficio del registro del concessionario, previa riscossione delle prescritte tasse di bollo e di concessione governativa.

Altra copia è trasmessa all'ufficio del genio civile il quale, provveduto alla registrazione del disciplinare entro venti giorni dalla ricezione, dà notizia al concessionario della emissione del decreto.

L'ufficio del registro avverte quello del genio civile dell'avvenuta consegna del decreto.

Il decreto di concessione è pubblicato, con un estratto contenente le condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi, nel Foglio degli annunci legali della provincia interessata.

#### Art. 21

Emanato il decreto, il concessionario deve presentare, qualora sia richiesto nel disciplinare e nel termine in esso fissato, al genio civile il progetto esecutivo dei lavori, compilato secondo le norme stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici su conforme parere del Consiglio superiore delle acque (1).

-----  
(1) Vedi artt. 13 e seguenti del D.M. 16-12-1923.  
-----

#### Art. 22

Approvato il progetto esecutivo il concessionario deve far conoscere all'ufficio del genio civile il giorno in cui intende cominciare i lavori.

Il genio civile ne sorveglia l'esecuzione e può ordinarne la sospensione ogni qualvolta non siano osservate le condizioni alle quali è vincolata la concessione riferendone però immediatamente al Ministro dei lavori pubblici il quale, sentito il Consiglio superiore delle acque, provvede in merito.

Nel caso di proroga di qualche termine si intende prorogata di altrettanto la decorrenza di ciascuno dei termini successivi in quanto risultino connessi con quello prorogato.

I nuovi termini sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore delle acque.

#### Art. 23

In seguito all'approvazione del progetto esecutivo ed alla pubblicazione del piano particolareggiato di esecuzione e dell'elenco delle ditte espropriande con l'indicazione delle rispettive indennità offerte ai sensi degli artt. 16 e 24 della legge 25-6-1865, n. 2359, l'ufficio del genio civile provvede alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi a termini dell'art. 25, comma terzo, del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161, dandone preventivo avviso agli interessati o direttamente o a mezzo del sindaco.

I funzionari del genio civile per introdursi nelle proprietà private per compilare lo stato di consistenza devono essere autorizzati dal rispettivo ingegnere capo. L'autorizzazione potrà stabilire determinate modalità. I danni arrecati ai proprietari, durante le operazioni dirette alla compilazione dello stato di consistenza, saranno risarciti a carico del concessionario previa liquidazione dell'ingegnere capo del genio civile.

Alle operazioni predette è applicabile l'art. 8 della legge 25-6-1865, n. 2359, modificata con legge 18-12-1879, n. 5188, restando sostituito al prefetto ed al sottoprefetto l'ingegnere capo del genio civile.

#### Art. 24

Ultimati i lavori, il concessionario ne dà avviso all'ufficio del genio civile, il quale procede alla visita delle opere, e trovandole conformi alle condizioni della concessione ed eseguite a regola d'arte, trasmette il certificato di collaudo al Ministero dei lavori pubblici. Intervenuta l'approvazione dell'atto di collaudo il genio civile ne rilascia copia al concessionario.

#### Art. 25

Dalla data del decreto di concessione decorrono la durata della concessione ed il canone salvo per questo il disposto dell'art. 27, comma terzo, del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161 (2).

-----  
(2) L'art. 27 del decreto 9-10-1919 è stato rifiuto nell'art. 36 del testo unico del 1937 (omesso).  
-----

Se il pagamento del canone è ritardato oltre il primo mese dalla sua scadenza, qualsiasi concessionario, il quale incorra in tale ritardo, è tenuto a corrispondere, oltre il canone, gli interessi legali di mora decorrenti dalla data di scadenza del canone.

Il concessionario non può fare uso della derivazione se non dopo approvato il collaudo delle opere della concessione o di ciascun periodo di essa, salvo che l'ufficio del genio civile non creda di autorizzare in via provvisoria ed a rischio del concessionario, l'esercizio delle opere ultimate.

#### Art. 26

La durata delle concessioni per le grandi derivazioni è determinata normalmente nel limite massimo.

In ogni caso, nello stabilire la durata delle concessioni nei limiti dell'art. 21 del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161, si tiene conto dell'entità e del carattere degli impianti nonché dei criteri attinenti alla generale utilizzazione del corso d'acqua (3).

-----  
(3) L'art. 21 del decreto 9-10-1919 è stato rifiuto nell'art. 21 del predetto testo unico.  
-----

#### Capo IV

### ESERCIZIO DELLE UTENZE

#### Art. 27

Nel caso in cui gli utenti di acqua pubblica non mantengano in regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, nonché le chiuse stabili o instabili costruite nel corso di acqua agli effetti della derivazione, l'ufficio del genio civile diffida l'utente con indicazione dei lavori da farsi entro un termine perentorio. In caso di inadempimento eleva verbale di contravvenzione e lo trasmette al prefetto per i provvedimenti di cui agli artt. 76 e 77.

#### Art. 28.

Quando nei casi di cui all'art. 35 del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161, l'utente intenda eseguire le opere necessarie per ristabilire la derivazione, deve presentarne domanda al competente ufficio del genio civile corredata dei necessari documenti tecnici.

L'ufficio del genio civile, previa l'istruttoria che si ritenesse necessaria a tutela degli interessi dell'amministrazione e dei terzi, redige apposito disciplinare e riferisce al Ministero dei lavori pubblici sulla ammissibilità delle nuove opere. Queste sono autorizzate dal Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore delle acque.

Resta salva l'applicazione dell'art. 36 del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161, ove ne ricorrano gli estremi.

#### Art. 29

Alle variazioni indicate nella prima parte dell'art. 36 del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161, sono applicabili le norme di legge e di regolamento relative alle domande di nuove concessioni. Le stesse norme si applicano anche alle variazioni indicate nel terzo comma del citato articolo, salvo che il Ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio superiore delle acque si valga della facoltà che gli spetta in virtù di detto comma.

Le variazioni nei meccanismi di cui al penultimo comma del citato art. 36, sono notificate al competente ufficio del genio civile, mediante consegna dell'atto di dichiarazione in doppio originale, uno dei quali è restituito all'interessato con l'attestazione della data di presentazione.

#### Art. 30

In caso di sospensione o interruzione dell'esercizio della utilizzazione che non sia dovuto a cause normali inerenti alle modalità di esercizio, l'utente deve darne immediato avviso al genio civile sotto la comminatoria di cui all'art. 120 del Regio decreto 9-10-1919, n. 2161.

Se la utilizzazione è impedita da un caso di forza maggiore, l'utente deve provocarne la constatazione da parte del genio civile.

Nell'un caso e nell'altro il genio civile ne riferisce al Ministero.

- omissis -

---